

CAMERA DEI DEPUTATI N. 341

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Limitazione dell'ambito di applicabilità della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il MSI-destra nazionale è stato contrario all'approvazione della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali, perché, secondo la dichiarazione di voto dell'onorevole Colucci, non ne condive né l'impianto né la filosofia, visto che da una parte non risponde all'esigenza di tutela del lavoratore nella pienezza del suo significato, dall'altra finisce per andare contro la realtà imprenditoriale delle cosiddette microimprese. Con riferimento a queste ultime il gruppo del MSI-destra

nazionale aveva presentato diversi emendamenti volti ad escluderle dall'ambito di applicazione della legge.

Dall'approvazione della legge sono emersi due aspetti sconcertanti dell'attuale situazione italiana: il primo aspetto riguarda l'inefficienza pratica, di fronte a normative delicate e complesse, del referendum abrogativo che incide sull'ordinamento con la soppressione di normative esistenti senza che, dalla platea dei richiedenti, promani una qualsiasi indicazione positiva per la nuova disciplina.

Ne deriva un efficace argomento a favore dell'istituto del « referendum propositivo » che, secondo un'antica tesi del MSI-destra nazionale, completa lo strumento di democrazia diretta dando ai richiedenti, insieme al diritto di proporre la soppressione di una o più norme, la concomitante possibilità di esporre soluzioni alternative e concrete, in sostituzione delle norme di cui si chiede la soppressione.

L'altro aspetto non meno sconcertante messo in luce dalla frettolosa approvazione della legge n. 108 del 1990 è quello della divaricazione tra i gruppi politici della maggioranza che sostiene il Governo e della cooptazione nella maggioranza che ha approvato la legge in parola dei gruppi parlamentari del PCI.

Infatti, come è noto, la legge è stata approvata alla Camera con i voti favorevoli della DC, del PCI e del PSI in un testo predisposto dal socialista Cavicchioli, mentre hanno votato contro — con diverse motivazioni — i gruppi del MSI-destra nazionale, di democrazia proletaria, liberale e repubblicano.

Viceversa al Senato il testo del socialista Cavicchioli non ha avuto neppure il voto favorevole del gruppo socialista, che si è astenuto, e la legge è passata con i voti favorevoli della DC e del PCI ed i voti contrari degli altri gruppi. Il rappresentante del MSI-destra nazionale non ha partecipato alla votazione per la comprovata impossibilità di apportare le indispensabili modifiche al testo della Camera.

La presente proposta di legge vuole, pertanto, sottoporre alla Camera l'esigenza di correttivi minimi alla legge n. 108 del 1990 che servano a dare tranquillità e respiro alle piccole imprese in genere e, in particolare, alle microimprese, alle botteghe artigiane, agli studi professionali ed a tutte quelle forme di lavoro autonomo organizzato, in cui l'elemento della professionalità personale ha decisa prevalenza sull'impiego di capitali, e che si estende anche ai datori di lavoro non imprenditori.

L'articolo 1 della proposta dispone che siano esclusi dalla disciplina della legge n. 108 del 1990 i datori di lavoro, impre-

nditori e non imprenditori, che abbiano alle loro dipendenze non più di tre lavoratori.

L'articolo 2 si preoccupa di depurare dal computo dei lavoratori dipendenti di tutte le imprese sottoposte alla disciplina della legge n. 108 del 1990 alcune categorie per evidenti ragioni di natura sociale e di tutela sostanziale del lavoro: si propone infatti che non siano computati gli apprendisti in modo da non pregiudicare l'apprendistato e da incentivare l'avviamento al lavoro di forze giovani, così come nel caso dei giovani assunti con contratti di formazione professionale, anch'essi da escludersi dal computo.

È innegabile la necessità di non penalizzare i datori di lavoro che assorbono forze giovani e le qualificano attraverso l'apprendistato ed i contratti di formazione-lavoro, ed è altrettanto innegabile l'esigenza di disincentivare in modo deciso le tentazioni di assumere giovani « in nero », con elusione delle disposizioni previdenziali, il che fatalmente accadrebbe se l'auspicabile assunzione di giovani come apprendisti o per la formazione comportasse automaticamente il passaggio di categoria della piccola impresa, senza tener conto di quanto il piccolo imprenditore, artigiano o commerciante, conferisce alla società attraverso la preparazione degli apprendisti e, in genere, la formazione dei giovani.

Con lo stesso articolo 2 si propone la esclusione dal computo dei dipendenti dei parenti in linea retta e collaterale sino al secondo grado e degli affini di primo grado: sembra evidente la necessità di particolare attenzione nei confronti di aziende di tipo e conduzione familiare che, specialmente nel Mezzogiorno, assolvono ad una funzione insostituibile di assorbimento di forza-lavoro giovane e di indispensabile preparazione professionale.

L'articolo 3 propone che non si applichi la normativa della legge n. 108 del 1990 quando nelle piccole unità produttive si sia dato luogo a convenzioni dirette a realizzare la collaborazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda e la partecipazione agli utili degli stessi lavora-

tori. Come è noto si tratta di principi affermati dal vigente codice civile, all'articolo 2102, nonché dalla stessa Carta costituzionale all'articolo 46, principi dei quali il MSI-destra nazionale è stato ed è tradizionale sostenitore.

La prospettiva è quella di stimolare un'evoluzione positiva del rapporto di lavoro, dalle forme salariali a quelle parte-

cipative, in modo che il lavoro affermi in concreto la sua preminenza sugli altri fattori produttivi. E le piccole imprese costituiscono il terreno più favorevole per la piena valorizzazione degli elementi personali di professionalità e di partecipazione.

Si confida pertanto nell'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che hanno alle loro dipendenze fino a tre lavoratori sono esclusi dalla disciplina della legge 11 maggio 1990, n. 108.

ART. 2.

1. Non sono considerate, ai fini del primo e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, le seguenti categorie:

a) gli apprendisti fino al numero di tre per tutto il periodo di apprendistato;

b) i lavoratori assunti in sostituzione di altri assenti ai sensi della lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

c) i lavoratori assunti con contratto di formazione professionale fino al numero di tre;

d) i parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e gli affini di primo grado.

ART. 3.

1. La legge 11 maggio 1990, n. 108, non si applica ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che hanno alle loro dipendenze fino a 15 dipendenti, così come computati ai sensi dell'articolo 2, che, in via pattizia, concludono o rinegoziano accordi aziendali diretti alla collaborazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda ed alla partecipazione dei medesimi agli utili, in aggiunta alla normale retribuzione, secondo i criteri di cui all'articolo 2102 del codice civile.